



DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE

PREMESSA

La valutazione deve essere costante e deve garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento

La garanzia di questi principi cardine consente di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende, valorizzando tutti gli elementi di processo (impegno, interesse, puntualità nella consegna ...) che concorrono all'apprendimento.

- VALUTAZIONE DISCIPLINARE

Durante gli scrutini ogni docente esprime la sua proposta di voto motivata, in relazione agli obiettivi per materia stabiliti dal Dipartimento disciplinare e agli obiettivi trasversali definiti dal Collegio Docenti e dai singoli Consigli di Classe.

I Dipartimenti e le Aree disciplinari devono individuare **COSA** debba essere valutato, sia in termini di contenuti sia in termini di abilità e competenze; definiscono inoltre il tipo e il numero CONGRUO di valutazioni.

La proposta di voto nella singola disciplina tiene conto di quanto effettivamente acquisito dallo studente in riferimento a:

- conoscenze, competenze e abilità nella singola materia
- progressi realizzati dagli studenti
- impegno, partecipazione, attenzione nella singola disciplina
- partecipazione alle attività di sostegno e recupero svolte durante l'anno scolastico ed esiti relativi
- eventuali elementi relativi ai PCTO
- eventuali elementi relativi ai percorsi di cittadinanza attiva

La valutazione durante l'anno scolastico deve essere **trasparente, costante e tempestiva**.

I Consigli di Classe in sede di scrutinio, sulla base delle proposte di voto dei singoli insegnanti e in considerazione dei criteri generali di valutazione approvati dal Collegio dei docenti, procedono alla valutazione complessiva del profitto e del processo di apprendimento dello studente tenendo conto collegialmente (anche in riferimento alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018), di:

- competenze trasversali alle diverse aree disciplinari,
- impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente,
- capacità di organizzazione autonoma
- spirito di iniziativa
- rielaborazione personale
- assenze che, pur di per sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione complessiva qualora non precisamente motivate e documentate.

Si ricorda che la valutazione finale si riferisce a ciascun anno scolastico e che, pertanto, è necessario considerare anche i risultati del trimestre.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

- VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al D.P.R. 249/1998 e ss.mm.ii.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Per la valutazione del comportamento si rimanda al documento denominato "VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO" approvato dal collegio dei docenti con delibera n.3 del 03/03/2021 e allegato al PTOF.

Gli indicatori di riferimento per la valutazione del comportamento sono:

- **Comportamento:** inteso come rispetto verso se stessi, verso gli altri (Dirigente, Docenti, Personale ATA, Compagni) e verso l'ambiente scolastico (strutture e materiali) e verso persone e ambienti in attività di PCTO
- **autonomia e responsabilità:** sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
- **regolarità della frequenza,** rispetto degli orari delle lezioni e delle attività nell'ambito dei PCTO, assenze, assenze in coincidenza di verifiche programmate, ritardi, uscite anticipate
- **puntualità negli impegni scolastici,** rispetto delle consegne e delle scadenze, dei tempi di lavoro comune ed individuale, dei tempi di produzione in sistemi di lavoro integrati nelle attività di PCTO
- **collaborazione e partecipazione:** capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

*La valutazione del comportamento con voto **inferiore a sei decimi** in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al D.P.R.249/1998, una sanzione disciplinare per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.*

*L'attribuzione di un voto di comportamento **inferiore a sei decimi nella valutazione periodica** comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.*

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.

*Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento **pari a sei decimi**, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.*

- **AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO - CANDIDATI INTERNI**

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; (3)
- c) svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio per i licei nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo (Legge n.150 1/01/2024).** Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

- **CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI (giugno)**

Tenuto conto di quanto indicato in precedenza, si riportano i seguenti punti:

1. Lo studente che abbia conseguito la sufficienza in ciascuna disciplina è ammesso alla classe successiva, purché abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e il voto di comportamento sia pari almeno a sei/decimi.
2. In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in **una o più** discipline, il Consiglio di Classe formulerà un giudizio di **NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA** se, secondo la sua valutazione, le carenze riscontrate - per profondità e/o per estensione - configurino una grave insufficienza complessiva, tale da precludere all'alunno, anche con uno studio autonomo e/o con appositi e mirati interventi di recupero estivi, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno scolastico in corso.

Qualora invece le carenze riscontrate - tali in ogni caso da interessare un numero limitato di discipline, **non più di tre** - configurino una insufficienza complessiva giudicata recuperabile con interventi mirati di recupero estivo e/o con uno studio autonomo, il

Consiglio di Classe sospenderà il giudizio finale di scrutinio, invitando l'alunno interessato alla eventuale frequenza dei corsi di recupero estivi organizzati dal Liceo Agnesi.

3. Agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, sulla base degli elementi evidenziati al punto 1, viene attribuito un **Credito scolastico** secondo le tabelle ufficiali del MIUR, come indicato di seguito.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO (STUDENTI TRIENNIO)

(delibera del Collegio dei Docenti del 16 dicembre 2024)

Agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, viene attribuito un Credito scolastico secondo le tabelle vigenti stabilite dal Ministero dell'Istruzione.

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente (**media dei voti** nello scrutinio di giugno), delle attività integrative e di altre voci, sotto indicate, nonché delle attività svolte all'esterno della scuola presso Enti o altre istituzioni (ex credito formativo).

Le voci nel credito scolastico:

- **Partecipazione all'ora di Religione** (o alle attività alternative proposte e documentate dal liceo) con il profitto di "distinto/ottimo"
- **Partecipazione negli organi collegiali** (rappresentanti di classe, di Istituto, della Consulta)
- **Attività integrative** extracurricolari (vedi sotto)
- **Attività conseguite all'esterno della scuola** (ex Credito formativo) con l'indicazione e/o la descrizione dell'attività.

Le attività integrative organizzate e svolte all'interno della scuola, come ad esempio corsi di musica, teatro, corsi di lingue, tornei sportivi ecc. (la frequenza alle attività di progetto deve essere pari ad almeno il 75% delle ore totali), rientrano tra le **attività extracurricolari**, da segnalare nella relativa casella presente sul registro elettronico; vengono così riportate nel verbale dello scrutinio e concorrono alla formazione del **credito scolastico**.

- Progetto teatro
- Progetto Musica
- Progetto murali
- Corsi di storia dell'arte, di design, di storia della moda, di storia, Progetti con La Semina (frequenza ad almeno il 75% delle ore totali), Progetti di dibattito e di public speaking; Corso su realtà virtuale aumentata, corsi sull'Intelligenza artificiale, Laboratori di fisica e di scienze)
- Corsi extracurricolari nell'ambito dei progetti finanziati dal Ministero e/o fondi europei (multilinguismo e discipline STEM)
- Soggiorno estivo di studio all'estero
- Frequenza corsi extracurricolari di lingua straniera (francese, spagnolo ...)
- Frequenza corso AutoCAD 2D
- Frequenza corsi pomeridiani di 30 ore in preparazione al corso FCE, al corso CAE
- Progetto CURVATURA BIOMEDICA
- Progetto Lineamenti di Diritto
- Progetto Lineamenti di Economia Finanziaria)
- Progetto ambientalisti CO2SA Aspetti?
- Finalista al concorso Randone

Attività conseguite all'esterno della scuola (ex credito formativo)

1. Attività ginnico-sportive, da intendersi come:

- sport individuali: l'attività deve essere continuativa e prevedere almeno due o tre allenamenti alla settimana;
- sport di squadra: l'attività deve essere svolta a livello provinciale, con almeno due-tre allenamenti alla settimana.
- Studente atleta certificato

2. Attività di formazione artistica (accademia di arte, scuola di danza, scuole musicali o conservatorio) svolte per l'intero anno scolastico, attestate da certificazione ufficiale.

3. Superamento di esami in lingua straniera certificati da Enti autorizzati

4. Acquisizione di certificazione di competenze informatiche (ECDL)

5. Attività di volontariato socio assistenziale o educativo svolte settimanalmente per l'intero anno scolastico oppure svolte nel periodo estivo per almeno 100 ore.

6. Ammissione alla fase conclusiva di concorsi e competizioni in ambito letterario, linguistico, artistico, storico, filosofico, matematico e scientifico, informatico e sportivo. Per le gare matematiche e fisiche è sufficiente il superamento del livello provinciale (secondo livello). Partecipazione alla fase di selezione del Progetto Cusmibio (posizione tra i primi 50).

7. Partecipazione alla ex "Winter School" e "Summer School" (in collaborazione con il Politecnico di Milano- sede di Lecco) per almeno il 75 % delle ore totali; partecipazione ad **altri progetti di eccellenza** proposti dalle Università nell'ambito dell'Orientamento in uscita.

8. Frequenza di almeno 30 ore corsi pomeridiani in preparazione al corso FCE, al corso CAE, presso enti accreditati

La partecipazione ai vari progetti deve essere comprovata da un **attestato**, che riporti, oltre a firma, timbro e data, una sintetica descrizione dell'esperienza, la durata e il luogo dell'esperienza, le competenze acquisite

I Consigli delle classi del triennio, in applicazione delle norme ministeriali in vigore, attribuiscono il punteggio del **credito scolastico** in sede di scrutinio di giugno utilizzando i seguenti criteri:

- Si procede all'attribuzione del punteggio **più alto** all'interno della banda di oscillazione ***se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi*** (**) e se si verifica almeno 1 dei seguenti casi, purché IN ASSENZA DI INSUFFICIENZE:
 - una **media di voti** pari o superiore a 0,5 nella parte decimale (caso più frequente: media dei voti superiore o uguale a 6,5)
 - presenza di **almeno due voci del credito scolastico** sopra elencate.
- Si procede all'attribuzione del punteggio **più basso** all'interno della banda di oscillazione in occasione di:
 - voto di comportamento inferiore a nove decimi***
 - ammissione alla classe successiva **con insufficienze portate a 6 dal CdC**
 - ammissione all'esame di Stato **con una insufficienza**
 - ammessi all'anno scolastico successivo dopo gli esami di recupero (studenti che hanno avuto la sospensione del giudizio)**

**Decreto Valditara (Legge n.150 1 ottobre 2024) Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

Classe	Indirizzo	ore di lezione in settimana	settimane di lezione	orario annuale	frequenza minima (75%)	orario annuale dei non avvalentesi con uscita	frequenza minima dei non avvalentesi con uscita (75%)
BIENNIO	SCIENTIFICO	27	33	891	668	858	644
BIENNIO	SCIENTIFICO SEZIONE CAMBRIDGE	29	33	957	718	924	693
PRIMA	SCIENZE APPLICATE	27	33	891	668	858	644
SECONDA	SCIENZE APPLICATE	28	33	924	693	891	668
TRIENNIO	LICEI SCIENTIFICI	30	33	990	743	957	718
BIENNIO	LINGUISTICO	29	33	957	718	924	693
TRIENNIO	LINGUISTICO	31	33	1023	767	990	742

D.P.R. 122/09, art.14, comma 7: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto è previsto per il primo ciclo, **motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista **per assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.**"

La circ. ministeriale n.20 del 4 marzo 2011 ribadisce che: "... Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. **Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.** È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".

DEROGA DAL LIMITE MINIMO DI PRESENZA (Delibera del Collegio dei Docenti del 16 Dicembre 2024):

Il consiglio di Classe **può** derogare dal limite minimo di presenza nei seguenti casi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- mobilità internazionale individuale;
- trasferimento familiare;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- isolamento imposto dall'Autorità sanitaria per emergenze pandemiche.

Delibera Collegio Docenti 18 dicembre 2025